





Erba, 6 dicembre 2019

Rif. Zcir1202/2019

Pagina	L'ACCONTO IVA 2019	
1	Scade il 27 dicembre il termine per effettuare il versamento dell'acconto IVA 2019	
Per info: Vs. Referenti abituali	 saced@saced.eu	 +39 031 647811

Entro il prossimo **27 dicembre** i soggetti che eseguono le operazioni mensili e trimestrali di liquidazione e versamento dell'Iva sono tenuti a versare l'acconto per l'anno 2019.

L'importo da Voi dovuto, riportato nel foglio allegato, è stato ottenuto applicando il metodo storico, calcolando 88% dell'imposta dovuta in relazione all'ultimo mese o trimestre dell'anno precedente. La delega F24 per il pagamento dell'acconto IVA vi verrà inviata da martedì 10/12/2019.

Qualora riteniate di voler ricalcolare l'acconto da versare potete prendere contatti con i ns uffici per concordare tempi e modalità organizzative.

L'acconto va versato utilizzando il modello di pagamento F24, senza applicare alcuna maggiorazione a titolo di interessi, utilizzando alternativamente uno dei seguenti codici tributo:

6013	➔	Per i contribuenti che effettuano la liquidazione dell'Iva mensilmente
6035	➔	Per i contribuenti che effettuano la liquidazione dell'Iva trimestralmente

Determinazione dell'acconto

Per la determinazione dell'acconto si possono utilizzare tre metodi alternativi: storico, analitico, o previsionale.

Modalità di determinazione dell'acconto		
I metodi per determinare l'acconto Iva ➔	Storico	88% dell'imposta dovuta in relazione all'ultimo mese o trimestre dell'anno precedente;
	Analitico	Liquidazione "straordinaria" al 20 dicembre, con operazioni effettuate (attive) e registrate (passive) a tale data;
	Previsionale	88% del debito "presunto" che si stima di dover versare in relazione all'ultimo mese o trimestre dell'anno.

Le modalità di calcolo, relativamente a ciascun metodo, sono riassunte nella tabella che segue.

<p>Metodo storico</p>	<p>Con questo criterio, l'acconto è pari all'88% dell'Iva dovuta relativamente:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Al mese di dicembre 2018 per i contribuenti mensili; • Al saldo dell'anno 2018 per i contribuenti trimestrali; <p>In tutti i casi, il calcolo si esegue sull'importo dell'Iva dovuta al lordo dell'acconto eventualmente versato nel mese di dicembre 2018. Se, a seguito della variazione del volume d'affari, la cadenza dei versamenti Iva è cambiata nel 2019, rispetto a quella adottata nel 2018, passando da mensile a trimestrale o viceversa, nel calcolo dell'acconto con il metodo storico occorre considerare quanto segue:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Contribuente mensile nel 2018 che è passato trimestrale nel 2019: l'acconto dell'88% è pari alla somma dell'Iva versata (compreso l'acconto) per gli ultimi tre mesi del 2018, al netto dell'eventuale eccedenza detraibile risultante dalla liquidazione relativa al mese di dicembre 2018; • Contribuente trimestrale nel 2018 che è passato mensile nel 2019: l'acconto dell'88% è pari a un terzo dell'Iva versata (a saldo e in acconto) per il quarto trimestre del 2018; nel caso in cui nell'anno precedente si sia versato un acconto superiore al dovuto, ottenendo un saldo a credito in sede di dichiarazione annuale, l'acconto per il 2018 è pari a un terzo della differenza tra acconto versato e saldo a credito da dichiarazione annuale.
<p>Metodo analitico</p>	<p>Con questo criterio, l'acconto risulta pari al 100% dell'Iva risultante da una liquidazione straordinaria, effettuata considerando:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Le operazioni attive effettuate fino al 20 dicembre 2019, anche se non sono ancora state emesse e registrate le relative fatture di vendita; • Le operazioni passive registrate fino alla medesima data del 20 dicembre 2019. <p>Tale metodo può essere conveniente per i soggetti a cui risulta un debito Iva inferiore rispetto al metodo storico. L'opportunità di utilizzare tale metodo, rispetto a quello "previsionale", descritto di seguito, discende dal fatto che, sebbene oneroso sotto il profilo operativo, non espone il contribuente al rischio di vedersi applicare sanzioni nel caso di versamento insufficiente, una volta liquidata definitivamente l'imposta.</p>
<p>Metodo previsionale</p>	<p>Analogamente a quanto avviene nel calcolo degli acconti delle imposte sui redditi, con questo criterio l'acconto da versare si determina nella misura pari all'88% dell'Iva che si prevede di dover versare per il mese di dicembre dell'anno in corso per i contribuenti mensili o per l'ultimo trimestre dell'anno in corso per i contribuenti trimestrali. Anche tale metodo risulta conveniente per il contribuente nelle ipotesi in cui il versamento dovuto risulti inferiore a quello derivante dall'applicazione del metodo storico. Con questo metodo, contrariamente agli altri due, vi è il rischio di vedersi applicare sanzioni nel caso di versamento che risulta, una volta liquidata definitivamente l'Iva, inferiore al dovuto.</p>

Casi di esclusione

Sono esclusi dal versamento dell'acconto IVA i soggetti di cui alla seguente tabella:

Casi di esclusione dal versamento dell'acconto IVA
<ul style="list-style-type: none"> • Soggetti con debito di importo inferiore a 103,29 euro • Soggetti che hanno iniziato l'attività nel 2019 • Soggetti cessati prima del 30 novembre 2019 (mensili) o del 30 settembre 2019 (trimestrali) • Soggetti a credito nell'ultimo periodo (mese o trimestre) dell'anno precedente • Soggetti ai quali, applicando il metodo "analitico", dalla liquidazione dell'imposta al 20 dicembre 2019 risulta un'eccedenza a credito • Soggetti che presumono di chiudere l'anno in corso a credito, ovvero con un debito non superiore a 116,72 euro, e quindi che in pratica devono versare meno di 103,29 euro (88%)